

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA ISCRIZIONE IN UN ELENCO DI SOGGETTI PROMOTORI, PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI INCLUSIVI IN FAVORE DI UTENTI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE IN CARICO AI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE DELL'AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE 21 – VAL VIBRATA – A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA' – ANNUALITA' 2018. CUP: F31E18000120001.

PREMESSO:

- che presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la Legge di Stabilità 2016 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 386 – è stato istituito il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;
- che il Fondo è destinato a garantire il graduale raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni riferiti ai servizi per l'accesso al REI, per la valutazione del bisogno, per la progettazione personalizzata, inclusiva dei sostegni che si affiancano al beneficio economico del REI;
- che per sostenere l'attuazione dei servizi e dei supporti sopra definiti, una "parte" del Fondo è destinata agli Ambito territoriali sociali delle Regioni ("Quota servizi del Fondo Povertà");
- che con DGR n. 821 del 25 ottobre 2018 la Regione Abruzzo ha adottato il Piano Regionale per il Contrasto alla Povertà 2018-2020, elaborato in linea con la programmazione europea e nazionale;
- che il Piano Regionale costituisce lo strumento di programmazione dei servizi necessari per l'attuazione a livello regionale del Reddito di Inclusione, ora Reddito di Cittadinanza, come livello essenziale delle prestazioni;
- che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, valutata la coerenza dello schema del Piano Regionale con le finalità del Piano Nazionale, ha disposto, con Decreto Direttoriale n. 596 del 26.11.2018, la ripartizione e il trasferimento delle risorse agli Ambiti Territoriali della Regione Abruzzo;
- che questo Ente, in data 15 marzo 2019, con prot. n. 1353 ha trasmesso alla Regione l'Atto di Programmazione Locale, con il quale ha pianificato, per l'anno 2019, l'utilizzo delle risorse assegnate in conformità alle linee di indirizzo nazionali, regionali e in coerenza con le Linee Guida summenzionate;
- che questo Ente con deliberazione n. 14/2019 ha adottato l'Atto di Programmazione Locale (PAL), in attuazione degli indirizzi regionali ai fini dell'accesso ai fondi di che trattasi;
- che il suddetto piano prevede l'attivazione di tirocini finalizzati all'Inclusione Sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione;
- che l'Ente Capofila di Ambito Distrettuale n. 21, Val Vibrata, è, altresì, titolare e responsabile dell'attuazione del progetto ammesso a finanziamento a valere sul PON Inclusione per il triennio 2017/2019;

Per quanto premesso

L'Unione di Comuni "Città Territorio Val Vibrata", in qualità di Ente Capofila di Ambito Distrettuale n. 21, Val Vibrata, intende costituire un albo di organismi sia pubblici che privati, disponibili ad attivare tirocini in qualità di soggetti promotori, a favore di beneficiari delle misure di sostegno alla povertà, così come individuati dal Piano Nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, D.lgs. 147/2017.

ART. 1

OGGETTO

Con il presente avviso l'Ente Capofila di Ambito Distrettuale n. 21, Val Vibrata, indice una manifestazione di interesse per la iscrizione in un elenco di soggetti interessati a promuovere tirocini

extracurricolari, attraverso modalità e procedure per l'avviamento della misura e delle competenze propedeutiche al lavoro, da erogarsi dietro attivazione di Tirocini Extracurricolari in favore di soggetti socialmente svantaggiati in carico ai servizi di assistenza sociale del territorio. Il Tirocinio sarà attivato sulla base di un progetto di orientamento e formazione, progetto che prevedrà azioni di promozione e collaborazione con il mondo imprenditoriale, dei servizi e del volontariato, e che sarà propedeutico all'inclusione lavorativa e sociale delle persone beneficiarie delle misure di inclusione attiva. I tirocini sono disciplinati dalla normativa vigente, dalle disposizioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 nonché del 25 maggio 2017 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e dalle Linee guida per l'impiego della "Quota servizi del Fondo Povertà" – annualità 2018 smi.

ART. 2

OBIETTIVI GENERALI E VINCOLI DEL PROGETTO DI MASSIMA

2.1. L'attivazione dei Tirocini Extracurricolari di cui al presente avviso, dovrà rispondere ad una logica di integrazione, ottimizzazione e messa a sistema della filiera delle misure di sostegno all'inclusione lavorativa attivabili sul territorio dell'ADS n. 21, Val Vibrata, ed assicurare la piena coerenza con gli obiettivi generali e le condizioni vincolanti del progetto di cui ai successivi comma del presente articolo.

2.2. Sono obiettivi generali e risultati attesi del presente Avviso i seguenti:

- Obiettivo generale: Definizione ed attivazione della misura di politica attiva espressa dal tirocinio extracurricolare, mirata al rafforzamento delle competenze professionali spendibili sul mercato del lavoro o propedeutiche al conseguimento di un'occupazione lavorativa da erogarsi dietro corresponsione della misura formativa del tirocinio finalizzata a creare un incontro diretto con il mondo del lavoro, in favore degli utenti in carico ai servizi di assistenza sociale territoriale, in condizione di svantaggio socio-economico, inoccupati e/o disoccupati.
- Risultati attesi:
 - Di attività (performance);
 - Di sistema: diversificazione e potenziamento della tradizionale e consolidata offerta territoriale di servizi e misure di sostegno attivo all'inclusione lavorativa = incremento delle risposte attivabili nell'ambito dei percorsi di sostegno all'inclusione lavorativa e del relativo indice di appropriatezza;
 - Di impatto: incremento dell'efficacia dei progetti personalizzati di sostegno all'inclusione lavorativa = incremento delle opportunità occupazionali dei destinatari.

2.3. Per il conseguimento degli obiettivi e dei risultati attesi, i Tirocini Extracurricolari oggetto del presente avviso sono destinati a coprire interamente, in modo flessibile e calibrabile sulle specifiche esigenze individuali dei destinatari, i costi delle seguenti attività ammissibili a finanziamento:

- ✓ Indennità mensile di partecipazione rivolta al singolo beneficiario fissata in almeno € 600,00 mensili;
- ✓ Remunerazione a costo standard a risultato in favore degli Enti promotori, a titolo di rimborso delle spese di tutoraggio e promozione del medesimo tirocinio, determinato in € 500,00. Nel caso in cui non vengano rispettate le norme di cui al presente avviso nulla sarà dovuto a titolo al soggetto promotore. L'erogazione del contributo è effettuata a risultato: solo nel caso di regolare completamento del percorso di tirocinio è riconosciuto l'importo previsto.

2.4. Il valore economico del Tirocinio Extracurricolare è destinato a coprire interamente i costi dell'attività formativa presso il soggetto ospitante oltre che le spese citate all'art. 2.3 ed è corrisposto ai soggetti promotori a fronte di una partecipazione mensile pari al 70% del monte ore totale previsto dal Progetto Formativo Individuale, a conclusione dell'attività a fronte della presentazione della prevista documentazione giustificativa.

ART. 3

L'UTENZA TARGET: IL PROFILO DEI DESTINATARI DEI TIROCINI, DEI SOGGETTI PROMOTORI E DEI SOGGETTI OSPITANTI.

3.1. **L'utenza target** di cui al presente avviso, è costituita dai cittadini in carico ai servizi di servizio sociale territoriale dell'ADS n. 21, Val Vibrata, inclusi tra i beneficiari di misure di contrasto alla povertà nell'ambito degli interventi di inclusione attiva Reddito di Cittadinanza/Reddito di inclusione, che necessitano di percorsi mirati di sostegno attivo all'inserimento e/ re-inserimento lavorativo, che hanno sottoscritto ed accettato un progetto personalizzato finalizzato al superamento della condizione disagiata di partenza.

3.2. **Soggetti Promotori.** Possono promuovere tirocini tutti i soggetti indicati nell'art. 6 delle "Linee Guida per l'attuazione dei Tirocini extracurricolari" di cui alla D.G.R. 112 del 22/02/2018 e nello specifico:

- Centri per l'impiego;
- Istituti di istruzione universitaria, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM;
- Istituzioni scolastiche, statali e non statali, che rilasciano titoli di studio con valore legale;
- Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
- Organismi di formazione accreditati dalla Regione Abruzzo ai sensi della DGR n. 247/2015;
- Cooperative sociali iscritte nello specifico albo della regione Abruzzo;
- Organismi e associazioni operanti nel terzo settore con sede operativa nella Regione Abruzzo;
- Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da Enti pubblici delegati dalla Regione;
- Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione;
- Aziende sanitarie locali, relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale;
- Soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro, ai sensi dell'art. 9 comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 150/2015 e successive modificazioni, ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del medesimo decreto, ivi inclusi i soggetti autorizzati ex lege all'attività di intermediazione ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs n. 276 del 2003;
- Soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, ai sensi della DGR del 29 dicembre 2015 n. 1100, che abbiano sede operativa nel territorio della Regione Abruzzo;
- Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).

3.3. **Soggetti Ospitanti.** Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso il quale viene realizzato il Tirocinio.

➤ Il Soggetto ospitante deve essere:

- Iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio;
- In regola rispetto agli obblighi di pagamento dei contributi assicurativi-previdenziali (DURC);
- In possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
- In regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche;
- Con sede operativa presso la quale si svolgerà l'attività di tirocinio, nel territorio dell'Ambito Distrettuale n. 21, Val Vibrata;

➤ Il Soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o deroga in corso per attività equivalenti a quelle di tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo i casi in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il Soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini.

- Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, non è possibile ospitare tirocinanti se il soggetto ospitante prevede nel PFI attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, nonché:

- Licenziamento per il superamento del periodo di comporta;
- Licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
- Licenziamento per fine appalto;
- Risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

- Non si possono attivare Tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.
- Non sono attivabili Tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.
- Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e soggetto ospitante.

ART. 4

TIPOLOGIE DI TIROCINIO ATTIVABILI E DURATA DEI PERCORSI

L'Ente Capofila di Ambito Distrettuale n. 21, Val Vibrata, intende realizzare un sistema integrato di servizi per l'inclusione attiva, caratterizzato dalla collaborazione con il Centro per l'impiego territorialmente competente e con gli Enti, che saranno invitati a collaborare con l'Amministrazione mediante la presente procedura pubblica al fine di meglio tutelare i principi di trasparenza e non discriminazione. Sono da considerare Enti attuatori degli interventi, gli operatori autorizzati ai sensi delle disposizioni regionali in materia e fino all'applicazione dell'albo nazionale dei servizi per l'impiego privati, di cui al comma 1 dell'art. 12 del Decreto legislativo n.150 del 14 settembre 2015 e successive integrazioni e modificazioni.

Gli Enti assicurano un'assistenza continuativa agli utenti presi in carico, condividendo con essi tecniche e strumenti da implementare ai fini dell'inserimento occupazionale. Per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda ai servizi per il lavoro rivolti alla persona, così come sono definiti e disciplinati nelle "Linee guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo" approvate con DGR 112 del 22 febbraio 2018.

Il Servizio Sociale dell'Ambito Distrettuale n. 21, Val Vibrata, è chiamato a progettare il Piano d'Intervento in favore di una persona o di un nucleo di convivenza, fruitori del beneficio Reddito di Cittadinanza/Reddito di inclusione, mantenendo con essa un rapporto continuativo al fine della revisione dell'intervento stesso nel corso del tempo. In questo processo intervengono tutti gli attori, Istituzionali e non, a vario titolo coinvolti nella presa in carico dell'utente o famiglia.

Gli Enti promotori dovranno individuare una figura di collegamento con l'equipe di presa in carico dell'utente, che possa riportare alla stessa le risultanze del percorso di inclusione attiva, al fine delle valutazioni complessive sull'andamento del Piano Individualizzato.

Si tratta di un'esperienza formativa "on the job" finalizzata all'arricchimento del bagaglio di conoscenze e all'acquisizione di competenze professionali e relazionali nell'ottica dell'inserimento lavorativo.

4.1. I percorsi di tirocinio dovranno avere una durata di 6 mesi, prorogabili in considerazione delle condizioni di svantaggio dei destinatari (L.381/1991), e dovranno concludersi comunque non oltre il 31/12/2020, salvo eventuali disposizioni che dovessero rendersi necessarie in relazione agli atti di programmazione dell'Unione di Comuni, anche nel caso in cui non fosse trascorso il periodo di 6 mesi.

Possono essere causa di interruzione anticipata del tirocinio:

- La rinuncia espressa e motivata del soggetto ospitante, a seguito di comportamenti del tirocinante tali da fare venire meno le finalità del progetto formativo o lesivi dei diritti o interessi del soggetto ospitante o in conseguenza del mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza;

- La decadenza da parte del tirocinante del beneficio Reddito di Cittadinanza/Reddito di inclusione;
 - La perdita da parte del tirocinante o del soggetto ospitante delle disposizioni definite nel presente Avviso pubblico e delle regole previste dalla normativa regionale sui tirocini.

L'interruzione del tirocinio, per qualunque delle motivazioni sopra esposte, comporterà, in ogni caso, la decadenza dall'erogazione dell'indennità/contributo economico a decorrere dalla data di interruzione. Nei casi di interruzione anticipata, non determinata da una rinuncia dell'Ente ospitante, il tirocinante potrà essere sostituito dal soggetto ospitante solo entro i primi due mesi dall'avvio del tirocinio e comunque non oltre 15 giorni dalla data di cessazione. E' ammessa una sola sostituzione per ogni tirocinio attivato. Il sostituto potrà svolgere il tirocinio per il periodo non svolto dal primo. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga (ovvero malattia che determina una sospensione del tirocinio per una durata superiore ad un terzo della durata complessiva del periodo di tirocinio). Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio

Il tirocinio deve prevedere un minimo di 80 ore mensili e l'erogazione dell'indennità di partecipazione di cui all'art. 2.3. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile. Qualora il tirocinante non dovesse raggiungere il 70 % delle presenze mensili, l'indennità di partecipazione sarà riparametrata in relazione alle ore di effettiva presenza; è comunque fatta salva la possibilità di recuperare le ore di assenza, per il raggiungimento di almeno il 70%, entro e non oltre 60 giorni dalla data di conclusione delle attività indicate in sede di avvio del tirocinio stesso.

4.2. Gli Enti promotori degli interventi di inclusione attiva devono:

- garantire che le Aziende ospitanti realizzino i tirocini nei limiti e nel rispetto della normativa vigente;
- farsi carico di promuovere i tirocini individuando i soggetti pubblici o privati che, con sede nel territorio dell' Ambito Distrettuale n. 21, Val Vibrata, sono disponibili ad ospitare per il tirocinio i destinatari di questa azione;
- procedere all'attivazione e al monitoraggio dei tirocini;
- assicurare un'adeguata attività di tutoraggio su tutta la durata delle attività previste;
- garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni dei tirocinanti presso l'INAIL e della copertura della Responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice;
- rilasciare l'attestato di partecipazione e/o competenze ai tirocinanti;
- vigilare sul corretto andamento del tirocinio.

Inoltre, l'Ente gestore deve vigilare affinché l'azienda ospitante si faccia carico dei seguenti adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia, quali:

- garantire un'attività di tutoraggio così come regolamentato dalle direttive nazionali e regionali;
- essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- essere in regola con la normativa di cui alla legge n.68/99;
- non avere effettuato licenziamenti, esclusa la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
- non avere fruito di cassa integrazioni guadagni in deroga per unità produttive equivalenti a quelle del tirocinio nei 12 mesi precedenti a quelle di attivazione del tirocinio;
- non utilizzare il tirocinio per sostituire contratti a termine, il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'interno della propria organizzazione;
- non ospitare in qualità di tirocinanti i lavoratori licenziati dallo stesso nei 24 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio;

- non rivestire contemporaneamente il ruolo di Ente gestore degli interventi e soggetto ospitante. Compete, in ogni caso, al Soggetto promotore il presidio della qualità e della correttezza dell'esperienza, nonché dell'apprendimento nel tirocinio e il compito di promuovere il buon andamento dello stesso, anche attraverso una periodica azione di verifica, controllo e di monitoraggio. Pertanto, il Soggetto Promotore deve comunque fornire documentata prova della periodica attività di verifica e di controllo posta in essere, anche attraverso il proprio tutor, per constatare il corretto andamento dell'esperienza formativa, secondo le modalità che riterrà più opportune (verbali di visite in loco o di convocazione del tirocinante e del tutor aziendale presso la sede del soggetto promotore, questionari, registrazione di call conference, ecc.).

4.3. Il tirocinio sarà svolto sulla base di apposita convenzione stipulata tra Soggetto promotore e Soggetto ospitante. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini anche di diverse tipologie, dovrà essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante. La convenzione è il documento in cui viene formalizzato il rapporto tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante. In essa vengono definiti gli impegni, gli obblighi e le responsabilità delle due parti contraenti in relazione ad uno o più tirocini.

Il Progetto formativo è il documento nel quale vengono descritti i contenuti e gli obiettivi formativi del tirocinio. Viene elaborato dal soggetto ospitante in collaborazione con il soggetto promotore e deve essere sottoscritto dalle tre parti coinvolte soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante.

4.4. Per le altre modalità di articolazione e di svolgimento dei tirocini non indicate nel presente avviso si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale di riferimento e a quanto stabilito dalla DGR 112/2018.

ART. 5

SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE/CONTRATTO

5.1. I Soggetti promotori eventualmente iscritti nell'elenco a seguito della presentazione di apposita istanza di Manifestazione di Interesse, prima di avviare qualsiasi attività di promozione e gestione dei tirocini, sono tenuti a formalizzare i rapporti con l'Ente Capofila di Ambito Distrettuale n. 21, Val Vibrata, tramite la sottoscrizione di una Convenzione / Contratto, che disciplina i rapporti tra le Parti.

5.2. La Convenzione/ Contratto di cui al punto 5.1 disciplina i reciproci impegni e le modalità di attuazione degli interventi, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento; la stipula della medesima dovrà avvenire prima dell'avvio di ogni attività, pena il mancato riconoscimento dei rimborsi. Nello specifico, la Convenzione stabilirà:

- Oggetto, finalità e durata;
- Obblighi del soggetto promotore;
- Compiti dell'Ente Capofila di Ambito Distrettuale n. 21, Val Vibrata;
- Modalità di attivazione, corresponsione e rendicontazione ai fini del rimborso;
- Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie tra i partner.

5.3. L'Ente Capofila di Ambito Distrettuale n. 21, Val Vibrata, sottoscrive la Convenzione di cui al punto 5.1. in qualità di ente gestore del piano locale per la povertà, nel quale sono ricompresi i tirocini di che trattasi, mantiene le connesse funzioni di direzione e coordinamento operativo delle attività progettuali, unitamente alla responsabilità della gestione amministrativa del relativo finanziamento e, tramite il proprio Servizio Sociale, condurrà le azioni di propria competenza e attuerà funzioni di monitoraggio e valutazione *in itinere* degli interventi.

5.4. La Convenzione disciplina le modalità di gestione e rendicontazione contabile ed extracontabile delle attività e delle spese previste dal progetto esecutivo, impegnando tutti i soggetti promotori firmatari a svolgere tali attività, ciascuno per quanto di competenza obbligandoli in particolare a:

- Conservare la documentazione giustificativa delle attività realizzate e delle relative spese in originale, rendendola immediatamente disponibile per le verifiche delle autorità competenti e,

comunque, su richiesta dell'Ente Capofila di Ambito Distrettuale n. 21 per le attività di gestione, verifica e rendicontazione a proprio carico;

- Utilizzare il logo identificativo del progetto, che sarà fornito dell'Ente Capofila di Ambito Distrettuale n. 21 per ogni certificazione, attestazione o operazione di comunicazione esterna inerente le attività oggetto dell'avviso al fine di dare il dovuto risalto alla relativa fonte di finanziamento;
- Concorrere, per quanto di propria diretta competenza, alla rendicontazione delle spese e delle attività progettuali, sulla piattaforma informatica SIGMA.

ART. 6

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3.2 già accreditati con la Regione Abruzzo per i servizi per il lavoro, iscritti nello Elenco Regionale, possono presentare istanza per la iscrizione nel citato elenco dei Soggetti promotori all'Unione di Comuni "Città Territorio Val Vibrata", secondo le modalità ed entro il termine perentorio di cui ai successivi comma del presente articolo.

L'istanza di iscrizione, redatta in forma di autocertificazione, in conformità con il modello allegato e parte integrante del presente Avviso (All. 1) e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto giuridico candidato, deve obbligatoriamente:

- Contenere tutte le previste informazioni e attestazioni obbligatorie, ivi incluso il nominativo e i dati identificativi del referente (persona fisica) incaricato, delegato o comunque designato a farlo in nome e per conto del soggetto giuridico candidato;
- Essere corredata, a pena di esclusione, dalla copia fotostatica del documento di identità del rappresentante legale firmatario, in corso di validità.

L'istanza di partecipazione, corredata di tutta la documentazione di cui al comma precedente deve pervenire all'ente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 19 settembre 2019 esclusivamente per posta elettronica certificata alla casella pec sotto indicata, riportando chiaramente nell'oggetto la seguente dicitura "Manifestazione di interesse per la iscrizione in un elenco dei soggetti promotori accreditati con la Regione Abruzzo, disponibili ad attivare tirocini extracurricolari in favore di soggetti svantaggiati destinatari di misure di contrasto alla povertà".

Casella PEC: unionecomunivalvibrata@pec.it;

Per la data e l'orario di arrivo dell'istanza di partecipazione fa fede la ricevuta di avvenuta consegna della PEC, così come rilasciata dal gestore del servizio; non saranno ammissibili le domande predisposte secondo modalità difformi e inviate al di fuori dei termini previsti dal presente avviso con documentazione incompleta e/o non conforme alle disposizioni di legge e del presente Avviso e/o non sottoscritta. L'Unione di Comuni declina ogni responsabilità per la mancata consegna a mezzo posta elettronica certificata, e comunque per il mancato recapito dovuto a errori di server e/o di digitazione dell'indirizzo PEC e rigetterà, come inammissibili, le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui al comma 4, nonché le istanze, che pur pervenute entro il suddetto termine, siano incomplete nei contenuti e/o nella documentazione di corredo.

ART. 7

MODALITA' DI VERIFICA DELL'IDONEITA' DEI SOGGETTI INTERESSATI E DI ASSEGNAZIONE DEI TIROCINANTI

La verifica del possesso dei requisiti di cui al presente avviso relativamente ai soggetti promotori sarà verificata da apposita Commissione, nominata e costituita dall'Unione di Comuni.

Successivamente alla fase della suddetta verifica, finalizzata ad accertare la completezza e la regolarità della Manifestazione di interesse e della relativa documentazione prevista a corredo ed il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'Avviso, verrà redatto un elenco stilato secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande, il quale conterrà i nominativi dei Soggetti Promotori ritenuti idonei a promuovere i Tirocini Extracurricolari in favore di soggetti svantaggiati destinatari degli interventi di che trattasi.

Gli utenti beneficiari del progetto, in possesso dei requisiti di accesso previsti dall'art. 3.1 del presente Avviso, ed individuati di concerto con i servizi sociali, dovranno rivolgersi ad uno dei soggetti promotori inseriti nell'elenco sopra citato, in modo da avviare le procedure di intermediazione con i soggetti ospitanti ritenuti idonei. Il Soggetto Promotore andrà ad operare, quindi, il matching tra i soggetti ospitanti ed i percettori delle misure di sostegno alla povertà che hanno concordato di svolgere l'attività di tirocinio formativo, opportunamente selezionati dall'equipe multidisciplinare in servizio presso l'Ente Capofila di Ambito Distrettuale n. 21, previo colloquio motivazionale e di orientamento e sulla base delle esperienze e conoscenze contenute nella Scheda Anagrafico Professionale.

ART. 8

ADEMPIMENTI SPECIFICI DEL SOGGETTO PROMOTORE, DEL SOGGETTO OSPITANTE E DEL TIROCINANTE

8.1. **Obblighi dei Soggetti Promotori**

Ai fini del corretto svolgimento delle attività indicate nel presente Avviso, sono individuati specifici obblighi a cui devono attenersi i soggetti promotori. Questi, oltre ad essere in possesso di tutti i requisiti definiti all'art. 3.2 del presente Avviso, dovranno rispettare i seguenti obblighi:

- Favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il Soggetto Ospitante e il tirocinante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative, ivi compresa la vidima del Registro presenze del tirocinante, e nella predisposizione del progetto formativo;
- Individuare un Tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio, scelto tra i soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle finzioni da svolgere, con funzioni di raccordo con il soggetto ospitante per monitorare l'attuazione del progetto formativo;
- Promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio in collaborazione con il soggetto ospitante;
- Rilasciare, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati, specificando le competenze acquisite;
- Acquisire dal soggetto ospitante autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso prima di stipulare la relativa convenzione.

Ciascun soggetto promotore deve individuare un referente o Tutor che svolge i seguenti compiti:

- Collaborazione alla stesura del progetto formativo del tirocinio;
- Coordinamento dell'organizzazione e programmazione del percorso di tirocinio;
- Monitoraggio dell'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- Concorrere, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell'attestazione finale.

A chiusura del percorso di tirocinio, il soggetto promotore rilascerà al tirocinante un'attestazione dei risultati e delle competenze acquisite, predisposta dal Tutor del soggetto promotore in collaborazione con il Tutor del soggetto ospitante, sulla base delle verifiche, dei colloqui e di quanto monitorato durante tutte le fasi del tirocinio.

L'attestazione dovrà contenere le competenze acquisite dal tirocinante, così come riportate nel Progetto Formativo redatto.

8.2. **Obblighi dei Soggetti Ospitanti**

Ai fini del corretto svolgimento delle azioni disciplinate dal presente Avviso, sono identificati degli obblighi specifici a cui devono attenersi i soggetti ospitanti.

I soggetti ospitanti, oltre che essere in possesso di tutti i requisiti definiti dalla normativa di riferimento, dovranno:

- Stipulare la convenzione e definire il progetto formativo in collaborazione con il soggetto promotore;

- Designare un Tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale;
 - Vidimare il Registro Presenze del tirocinante, in collaborazione con il soggetto promotore, presso il Centro per l'impiego competente per territorio;
 - Assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo;
 - Valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;
 - Mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti etc... idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
 - Assicurare al tirocinante, in collaborazione con il soggetto promotore, nella fase di avvio del tirocinio un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed eventualmente, se prevista, garantire la sorveglianza sanitaria;
 - Garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia;
 - In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante è tenuto a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore.
- Atteso che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro subordinato, si precisa comunque che l'impegno dei tirocinanti dovrà essere articolato sulla base dell'orario di lavoro vigente nella struttura ospitante. La durata del tirocinio e l'articolazione dell'orario devono essere indicate nel progetto formativo ed essere definite in coerenza con le competenze professionali obiettivo del percorso.

8.3 Obblighi del tirocinante

Il tirocinante è tenuto a:

- Accettare le condizioni di partecipazione previste dall'Avviso;
- Firmare quotidianamente il registro di presenza per le ore di effettiva presenza;
- Conformarsi ai regolamenti interni ed alle disposizioni del progetto formativo concordato con il soggetto ospitante ed il soggetto promotore in articolato modo in ordine agli orari e alle modalità di accesso agli uffici, alla segretezza delle informazioni acquisite in ordine ai prodotti ed ai processi di lavoro;
- Rendersi disponibile per le verifiche in itinere in ordine alle modalità di svolgimento del tirocinio;
- Attivare percorsi di verifica con i servizi sociali dell'Ente Capofila di Ambito Distrettuale n. 21.

ART. 9

RINVII

Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento e in conformità alle dalle Linee guida per l'impiego della "Quota servizi del Fondo Povertà" – annualità 2018 e Atto di integrazione del 27 maggio 2019, approvati dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.

Per quanto non previsto dal presente Avviso si applicano:

- Le disposizioni di cui alle Linee guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo approvate con DGR 112 del 22 febbraio 2018;
- Le disposizioni di cui alla nota-circolare prot. n. RA/92560/19 in data 26.3.2019, con la quale sono state formulate alcune note di approfondimento e fornite le prime indicazioni operative in materia di tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo;
- Le disposizioni di cui alla determinazione dirigenziale regionale n. 21/DPG in data 05.04.2019 con la quale è stato approvato il nuovo modello di convenzione e la nota informativa sulla corretta compilazione della stessa convenzione;
- Le disposizioni di cui alla determinazione direttoriale regionale n. 27/ DPG in data 8 maggio 2019, con la quale è stata approvata la direttiva per l'attivazione e verifica in itinere tirocini extracurricolari.

ART. 10
CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

L'Unione di Comuni si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla procedura o di sospenderla o modificarne i termini e/o le condizioni in ogni momento, senza preavviso e senza motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della procedura e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritto a risarcimento o indennizzo.

La presentazione della manifestazione di interesse comporta l'accettazione di quanto previsto nel presente Avviso e delle norme cui lo stesso fa riferimento.

ART. 11
ULTERIORE DISPOSIZIONI

L'Avviso viene pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi sul sito Internet dell'Unione di Comuni all'indirizzo www.unionecomunivalvibrata.it.

Eventuali ed ulteriori informazioni possono essere richieste al Responsabile dei Servizi Sociali, via T. Tasso snc, Sant'Omero (Te) - recapito telefonico: 0861 851825.

Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Dott. Domenico Di Emilio. Per informazioni ed eventuali chiarimenti in merito al presente avviso è possibile contattare il Servizio Sociale Professionale.

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento vengono trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", e in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. n. 101/2018 di recepimento delle disposizioni del suddetto regolamento, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

S Omero, li

Il Responsabile dei servizi sociali
Dott. Domenico Di Emilio

